

Abbiamo bisogno di guide certe e azioni coerenti per ri-accreditarci in Italia e in Europa

Dal 1° luglio inizia il semestre della presidenza dell'Italia al Consiglio dell'Unione Europea.

E' evidente che, in quelle sedi, o si tratta di argomenti fondanti e ci si presenta con argomenti autorevoli, oppure è meglio non farsi vedere.

La batteria di domande quindi è d'obbligo: L'Italia che dal 1948 ad oggi non ha saputo *garantire* il diritto più antico e naturale, pur avendolo formalmente *riconosciuto* sulla Carta Costituzionale, risultando così accanto alla Grecia la più grave eccezione europea, come si presenterà alla presidenza proprio di tutti quei *Paesi Europei*, che al contrario garantiscono alla famiglia – ai genitori e quindi agli stessi figli - *la libertà di scelta educativa in un pluralismo di offerta formativa pubblica, statale e paritaria?* Con quale *laicità* si confronterà, con quei Paesi che hanno fatto della laicità la propria bandiera, come Francia e Spagna, e hanno allo stesso tempo ritenuto di dover garantire la libertà di scelta educativa in un pluralismo educativo finanziando con fondi adeguati anche la scuola non statale, anche cattolica, assumendosi i costi del personale e, in alcuni casi, anche del funzionamento e rendendo, in questo caso, davvero simbolico il pagamento di una retta? Quali argomentazioni giuridico-sociali sfodererà l'Italia nel confronto con quei Paesi in cui le scuole non statali, ricevendo finanziamenti equivalenti a quelli delle strutture statali, garantiscono la frequenza del tutto gratuita, mentre in Italia la famiglia se esercita il proprio diritto di scelta educativa tra le due opzioni indicate dallo Stato - scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria - ove scegliesse quest'ultima paga due volte (le tasse e la retta) e ove fosse un bambino portatore di handicap paga tre volte? Racconteremo ai Paesi Europei del rischio - oramai certezza - del progressivo collasso delle scuole pubbliche paritarie con la perdita del pluralismo educativo e dell'appesantimento dei conti pubblici, che non solo non risparmieranno più i sei miliardi di euro grazie alle scuole paritarie, bensì dovranno sostenerne il doppio? Si assicura però alla Merkel, già più flessibile ella stessa, e all'Europa che l'Italia non sforerà il 3%.

Racconterò l'Italia di quel malinteso "senza oneri per lo Stato" all'art. 33, inondato da letture superficiali e ideologiche, senza contestualizzazione con gli articoli che lo precedono e i commi che lo seguono - letture ben lontane dalla levatura dei nostri Costituenti, rimpianti figure di cultura - che fa imboccare una via che produce *gravissimi oneri per lo Stato*: il 42% della disoccupazione giovanile, il 44 % dei laureati che ammette di aver sbagliato la scelta della scuola superiore, il 25% di abbandono della scuola dell'obbligo; il 35,7% di Neet, le basse competenze in svariati ambiti culturali dei nostri studenti, la mancata valorizzazione dei docenti migliori, la perdita del pluralismo educativo? Con questi trofei al passivo cosa suggerirà a quei Paesi europei che al contrario hanno con naturalezza garantito il più elementare dei diritti riconosciuti, che vantano i minori tassi di abbandono scolastico, e sono quelli postcomunisti, nei quali la parità è stata introdotta in modo pieno: Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia? Nessuna scelta confessionale: per esempio la Repubblica Ceca, come è noto, è definito il paese più ateo del mondo.

In che veste l'Italia si presenta, all'Europa? Paese civile che non garantisce i diritti civili? *Contradictio in terminis*.

L'auspicio è che il semestre della presidenza dell'Italia al consiglio dell'Unione Europea le faccia riscoprire che è uno Stato di diritto nella misura in cui sa "garantire" (cioè far sì che si realizzino) i diritti che "riconosce". Una operazione che domanda sempre due fasi anche per l'Italia:

1^ Fase: Riconoscimento del diritto. La libertà di scelta educativa è in capo alla famiglia in un pluralismo educativo. Le fonti nella storia:

- 1948, Costituzione Italiana

Art. 3) - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 9) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.

Art. 30) - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Art. 33) - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34) - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 38) - Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

- **1977, L'integrazione degli alunni handicappati**

Con la L. 517/77 il principio costituzionale dell'*eguaglianza sostanziale* di cui all'art. 3 trova riscontro concreto anche nell'ambito scolastico, ammettendosi che in una scuola realmente democratica e, per volontà del Costituente, *aperta a tutti*, devono trovare posto anche **alunni handicappati** accanto ad **alunni normodotati**.

Naturalmente l'integrazione deve avvenire attraverso attività di sostegno *ad hoc* predisposte e realizzate da *insegnanti specializzati*, il cui ingresso nella scuola rompe l'impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire "*l'apertura delle classi*" e la "*collegialità dell'insegnamento*".

- **1997, L'autonomia scolastica**

La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, riprende l'indicazione normativa già inserita nella legge 24.12.1993, n. 537 ampliandone i contenuti nel senso di proiettare il processo autonomistico delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi nel più ampio contesto della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

Pur affidandosi ad interventi normativi successivi per dare concretezza al manifesto intento del riformatore, il legislatore segna con precisione le tappe di questo processo evolutivo:

— individua i parametri in relazione ai quali opera il riconoscimento della personalità giuridica, ovvero il **raggiungimento di requisiti dimensionali** ottimali attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica;

— predispone l'avvio di apposite **iniziative** che rendano meno traumatico il passaggio al nuovo regime di autonomia aventi ad oggetto formazione del personale, analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche, interventi perequativi dal punto di vista finanziario etc.;

— definisce con esattezza la portata del riconoscimento **dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria**, nonché delle implicazioni pratiche che vi sono connesse;

— managerializza lo stato giuridico dei capi di istituto conferendo loro **la qualifica dirigenziale** contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.

- **L'Italia e l'Europa**

L'Italia giuridicamente anticipa l'Europa. Riconoscimento del diritto

- *Responsabilità educativa implica Libertà di scelta educativa. 1948, Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 30*, 1° comma: "*E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*"; 2° comma: "*Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti*".

- *Libertà di Insegnamento e Pluralismo educativo. 1948, Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 33*, 2° comma: "*La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi*"; 3° comma: "*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato*"; 4° comma: "*La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che*

chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".

- **Articolo 118**, 4° comma Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- *Pluralismo educativo riconosciuto e garantito da una legge sulla parità* che concede di far parte del Sistema Nazionale di Istruzione solo a quelle scuole che rispettano le condizioni ben specificate dalla **legge 62/2000**.

- *Libertà di Insegnamento nella Comunità Europea*. **13.03.1984, Risoluzione del Parlamento Europeo**: "6. La libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita; 7. La libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattiche". Per esplicitare: - tale libertà deriva dal diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; "9. Il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti, all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale".

- *Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa*. **04.10.2012, Risoluzione del Parlamento Europeo**: "1. L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società. Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono (di seguito "scuole pubbliche"); 2. **E' a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa.**"

2^ Fase: Garantire il diritto riconosciuto. Fase incompiuta

Completare la Legge 62/2000 attraverso l'individuazione del **Costo Medio Standard** per allievo, l'anello mancante per "garantire" il diritto "riconosciuto" :

1) si individui il costo standard dell'allievo nelle forme che si riterranno più adatte al sistema italiano, **2)** si dia alla famiglia la possibilità di scegliere fra buona scuola pubblica statale e buona scuola pubblica paritaria;

3) si garantisca e si incentivino realmente l'Autonomia Scolastica.

Risultato: **a)** una buona e necessaria concorrenza fra le scuole sotto lo sguardo garante dello Stato; **b)** innalzamento del livello di qualità del sistema scolastico italiano con la naturale fine dei diplomifici e delle scuole che non fanno onore ad un SNI d'eccellenza quale l'Italia deve perseguire per i propri cittadini; **c)** valorizzazione dei docenti e riconoscimento del merito, come risorsa insostituibile per la scuola e la società; **d)** abbassamento dei costi e destinazione di ciò che era sprecato ad altri scopi.

Si innesca così un circolo virtuoso che rompe il meccanismo dei tagli, conseguenti a sempre minori risorse (perché sprecate) che producono a loro volta altro debito pubblico. Il Welfare non può sostenere altri costi; non a caso il Principio di Sussidiarietà, oltre ad avere una valenza etica è anzitutto un principio economico prioritario. *Europa docet.*

Di Anna Monia Alferi